

A dare il via libera il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Minambiente

Corvée per pagare i debiti fiscali

Sì al baratto amministrativo con lavori socialmente utili

DI CINZIA DE STEFANIS

Si al baratto amministrativo per pagare il fisco con lavori socialmente utili finalizzati al decoro urbano. Si potrà tagliare l'erba nei parchi, pulire le strade, prestare opere di manutenzione o recuperare e riqualificare aree e beni immobili inutilizzati. Non potrà tuttavia essere utilizzato per iniziative di carattere imprenditoriale, quali la realizzazione e la gestione di chioschi o ristoranti o altre attività a pagamento, su aree verdi pubbliche di proprietà del comune.

Questo è l'importante principio che emerge dalla lettura della delibera del comitato per lo sviluppo del verde pubblico del ministero dell'ambiente del 14 maggio 2018 n. 27 circa la possibilità offerta ai cittadini di saldare i propri debiti con il fisco mettendosi a disposizione dell'ente locale attraverso il baratto amministrativo. Ma andiamo con ordine.

I funzionari del comitato ricordano che nel nostro ordinamento l'istituto del baratto amministrativo, espressione del fenomeno del partenariato sociale, riconducibile alla più ampia esperienza della sussidiarietà orizzontale (articolo 118, ultimo comma, Costituzione) è stato introdotto dall'articolo 24 del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. «Sblocca Italia»).

In materia, si è pronunciata più volte in sede consultiva la Corte dei conti (deliberazione Lombardia n. 172/2016/Par e n. 225/2016/Par) precisando che il precetto dell'articolo 190 del dlgs n. 50/2016 ha ripreso in massima parte le espressioni testuali dell'articolo 24 dello Sblocca Italia ma ha completato l'istituto attraendolo «nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale», cosicché deve ritenersi che «l'area di intervento del baratto concerna i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero dei beni pubblici, e che l'utilità derivante all'amministrazione per la prestazione eseguita non preveda lucro, bensì riduzione o esenzione dei tributi corrispondenti all'attività svolta dal privato o dall'associazione in funzione dell'utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale».

L'esenzione può essere concessa solo per un periodo di tempo limitato, a seconda del tipo di tributo da pagare e dell'attività di lavoro socialmente utile.

Fattispecie incluse ed escluse dal baratto. I componenti del comitato del verde pubblico, nell'esaminare l'istituto del baratto amministrativo, affermano che lo stesso non

Baratto amministrativo e lavori socialmente utili

Fattispecie ammesse	Fattispecie non ammesse
<ul style="list-style-type: none"> - tagliare l'erba nei parchi; - pulire le strade; - prestare opere di manutenzione o recuperare e riqualificare aree e beni immobili inutilizzati; - abbellimento valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere. 	<ul style="list-style-type: none"> - iniziative imprenditoriali quali, la realizzazione e gestione di chioschi o ristoranti o altre attività a pagamento, su aree verdi pubbliche

può essere attivato dall'ente locale in diretta applicazione dell'articolo 190 del dlgs n. 50/2016. Occorre che ciascun ente territoriale si doti di una specifica regolamentazione a carattere generale che descriva gli specifici interventi sotto forma di riduzione o esenzione del tributo (Tasi, Imu, Tari e in generale estinzione di debenza legate alla fiscalità locale). Continuano i funzionari che

il riferimento alle aree verdi (siano esse giardini, parchi comunali, boschi o semplici spazi di verde abbandonati o no) contenuto nell'articolo 190 del dlgs n. 50/2016, porta a ritenere, in coerenza con lo spirito della norma, che gli interventi possano consistere in pulizia, manutenzione, abbellimento valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere.

Interventi, cioè, riconducibili, in senso lato al decoro urbano o alla cultura mentre esulano dal baratto amministrativo iniziative di carattere imprenditoriale, quali la realizzazione e gestione di chioschi o ristoranti o altre attività a pagamento, su aree verdi pubbliche.

Bilanci di previsione. Nella delibera in commento, i funzionari ministeriali invitano l'ente locale a stimare in

anticipo la minore entrata dovuta alla riduzione o esenzione della tassa locale già in sede di bilancio di previsione ai fini del mantenimento degli equilibri economici. Andranno, quindi, prestabiliti nei regolamenti e conseguentemente nei bilanci di previsione dei singoli anni, i limiti d'importo entro cui l'ente territoriale intende accettare interventi su beni comuni, rinunciando al credito tributario. Occorre, dunque, pianificare gli interventi suscettibili di baratto amministrativo, in termini di spesa ad essi destinati, da quantificare in termini di ridotte entrate fiscali, individuando i tributi su cui calcola la minore entrata.



La delibera sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Entro il 10 settembre i dati sul pareggio di bilancio

Gli enti locali hanno tempo fino al prossimo 10 settembre per trasmettere i dati del monitoraggio del pareggio di bilancio relativi al primo semestre del 2018. Lo prevede il decreto del Mef del 23 luglio scorso, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto scorso. Il provvedimento, quindi, concede tempi più lunghi per l'adempimento riguardante i primi sei mesi dell'esercizio in corso: considerato che esso è stato emanato in data successiva alla scadenza del periodo di riferimento (30 giugno), a ridosso della scadenza «teorica» del 30 luglio e tenendo anche conto dell'avvicinarsi del periodo delle ferie estive, via XX Settembre ha deciso di concedere una proroga e dare un po' di fiato agli uffici finanziari, che hanno ancora quasi un mese per mettersi in regola. È una buona notizia, che si aggiunge a quella (anticipata da ItaliaOggi del 20/7/2018) circa la necessità di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio all'interpretazione della Corte costituzionale in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Nelle premesse del provvedimento, sono infatti richiamate le due sentenze (nn. 247/2017 e 101/2018) con le quali i giudici delle leggi hanno imposto una lettura «costituzionalmente orientata» dell'art. 9 della l. 243/2012, di fatto ribaltandone i presupposti applicativi.

In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e pertanto deve essere annoverato fra le entrate che concorrono al conseguimento del saldo. Stesso discorso per il fondo pluriennale vincolato, la cui integrale disponibilità è conseguenza della sua stessa natura di avanzo già applicato in spesa.

La questione, però, è delicata, in quanto la piena attuazione di quanto deciso dalla Consulta determina maggiori oneri per la finanza pubblica. Non a caso, la partita è stata solo sfiorata dal decreto «mille proroghe» (si veda ItaliaOggi dell'8 agosto 2018) e di fatto rinviata alla manovra autunnale. Nel frattempo, anche per acquisire i necessari elementi informativi, il monitoraggio semestrale viene mantenuto fermo come se nulla fosse cambiato. Gli enti locali dovranno trasmettere il modello Monit/18, riferito al 30 giugno 2018 (primo semestre 2018) e al 31 dicembre 2018 (secondo semestre 2018), esclusivamente tramite l'apposita applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Matteo Barbero

Liti fiscali, solo il sindaco rappresenta il comune

Spetta solo al sindaco il potere di rappresentare il comune nel processo tributario, come ricorrente o come parte resistente. I dirigenti comunali non hanno alcun potere di agire o di resistere in giudizio in mancanza di un'espressa previsione contenuta nello statuto dell'ente locale. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Palermo, ottava sezione, con la sentenza 2439 dell'11 giugno 2018. Secondo la commissione regionale, per espressa previsione statutaria del comune di Sciacca, «spetta al sindaco la competenza e l'autorità a stare in giudizio come attore o come convenuto e quindi anche innanzi alla giurisdizione tributaria». Lo statuto comunale «non riconosce in alcun modo ai dirigenti la facoltà di agire e/o resistere in giudizio». Pertanto, «non sussistendo in detto statuto un espresso rinvio per poter legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, solo il sindaco ha l'esclusiva titolarità di detto potere di rappresentanza». Il principio affermato non può essere condiviso e i giudici d'appello non avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione comunale. La questione della rappresentanza processuale degli enti locali ha formato in passato oggetto di dibattito, fino a che non è stata risolta per via normativa. In effetti l'articolo 3-bis della legge 88/2005 ha modificato l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, prevedendo che la rappresentanza dell'ente locale nel processo tributario spetta anche ai dirigenti dell'ufficio tributi. Per gli enti privi di questa figura, entra in gioco il titolare di posizione organizzativa. Quindi, l'amministrazione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare di posizione organizzativa. Considerato che vi è un'espressa previsione di legge, della quale i giudici non tengono affatto conto, non è necessario che la rappresentanza venga riconosciuta da una norma statutaria. Ai funzionari e dirigenti, poi, può essere conferito con una delega ad hoc anche il potere di assistere l'ente in giudizio. Va ricordato che la disciplina processuale impone l'obbligo dell'assistenza tecnica solo per le parti private ricorrenti, diverse dalle amministrazioni pubbliche (agenzie fiscali, enti locali) o di chi agisce per loro conto (società concessionarie). Per i funzionari che assistono in giudizio gli enti impositori gli onorari devono essere rapportati ai compensi previsti per gli avvocati.

Sergio Trovato